



CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE E LA
SOC. COOP. GARABOMBO DI COMO – PUNTO VENDITA: LA BOTTEGA DI
XAPURI' DI LENTATE SUL SEVESO (MI) PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI
LAVORATIVI RISOCIALIZZANTI.

L'anno duemilatredici, addì diciassette del mese di maggio

TRA

l'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate (di seguito denominata Azienda Ospedaliera), con sede in Vimercate (MB), via Santi Cosma e Damiano n. 10, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02733390963, nella persona del Legale Rappresentante Direttore Generale dott. Pietro Caltagirone, in esecuzione della deliberazione n. 423 del 17 maggio 2013,

E

la Soc. Coop. GARABOMBO (di seguito Soggetto Ospitante), con sede legale dell'esercizio in Como, Via Milano, 58, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02562380135, nella persona del Legale Rappresentante sig. Roberto Colombo - Punto Vendita: LA BOTTEGA DI XAPURI' con sede in Lentate sul Seveso (MI), Via Papa Giovanni XXIII, 20, Codice Fiscale n. 03223810965.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Obblighi del soggetto ospitante

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, nell'area lavorativa più idonea alle loro condizioni psico-fisiche, i soggetti portatori di disagio psichico in tirocinio lavorativo su proposta delle strutture dell'A.O. di Desio e Vimercate, ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale del 25 marzo 1998 n. 142.

ART. 2 – Condizioni relative all'espletamento dell'attività

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della Legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Azienda Ospedaliera in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante; i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;

- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio.

ART. 3 – Obblighi dei tirocinanti

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 4 – Obblighi dell’Azienda Ospedaliera

L’Azienda Ospedaliera, mediante la gestione del Fondo sociale per la Psichiatria, si impegna a sostenere la spesa derivante dall’assegnazione di un contributo economico “Tirocinio Lavorativo Incentivato” pari ad € 3,00 (tre/00) orari, proporzionati alle effettive presenze orarie, che sarà erogato con cadenza mensile.

ART. 6 – Assicurazione

L’Azienda Ospedaliera, mediante la gestione del Fondo sociale per la Psichiatria, assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all’INAIL ed al soggetto promotore.

ART. 7 – Tutela della Salute dei tirocinanti

Il Soggetto Ospitante garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento ed, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i tirocinanti dell'Azienda Ospedaliera.

ART. 8 – Durata

La presente convenzione **decorre dal 17 maggio 2013 (data di adozione del provvedimento del Direttore Generale) e scadrà il 31 dicembre 2013.**

Gli eventuali rapporti pregressi intercorsi fra le parti saranno regolati alle medesime condizioni.

ART. 9 – Codice Etico

Il soggetto ospitante, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna al rispetto del Codice Etico dell'Azienda (approvato con deliberazione n. 967 del 29.06.2007 e consultabile sul sito www.aodesiovimercate.it, sotto la voce "L'Azienda Ospedaliera" - "Codice Etico") la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la firma dell'atto.

ART. 10 – Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 642/72 p.to 25 – Contratti di lavoro e d'impegno sia individuali sia collettivi ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, per il disposto dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/86 con oneri a carico della parte che vi avrà dato causa.

ART. 11 – Foro competente

Le parti accettano di definire amichevolmente eventuali controversie che insorgano. Nel caso in cui ciò non sia possibile, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Monza, e di escludere, pertanto, l'eventuale accesso al foro normativamente disciplinato dal c.p.c..

ART. 12 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si farà riferimento alla vigente normativa.

Letto, confermato e sottoscritto:

SOC. COOP GARABOMBO
Il Legale Rappresentante
(sig. Roberto Colombo)

A.O. di Desio e Vimercate
Il Direttore Generale
(dott. Pietro Caltagirone)

.....

.....

Per approvazione espressa delle clausole di cui agli artt. 6, 7 e 11.

SOC. COOP GARABOMBO
Il Legale Rappresentante
(sig. Roberto Colombo)

A.O. di Desio e Vimercate
Il Direttore Generale
(dott. Pietro Caltagirone)

.....

.....

